

**Comune di Molveno**

Piazza G. Marconi, n. 1

38018 Molveno (TN)

Telefono: 0461 586936

Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222

e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.itpec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 06/07/2026

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2026-2028 - ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM..

L'anno **2026** il giorno **6** del mese di **Luglio** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
DONINI LORENZO	SINDACO	SI
ALDRIGHETTI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	AG
BONETTI ADRIANO	CONSIGLIERE	SI
DONINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	SI
DONINI ANNA ROSA	CONSIGLIERE	SI
DONINI IVANO	CONSIGLIERE	SI
DONINI MAURO	VICE SINDACO	SI
FRIZZERA PAOLO	CONSIGLIERE	SI
FRANCHI CARLOTTA	CONSIGLIERE	SI
MOSER LUCIANA	CONSIGLIERE	SI
NICOLUSSI CRISTINA	CONSIGLIERE	SI
NICOLUSSI DAMIANO	CONSIGLIERE	SI
DONINI DANIEL	CONSIGLIERE	SI
SARTORI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
WEGHER NICOLA	CONSIGLIERE	SI

Totale presenti: 14

Totale assenti ingiustificati: 0

Totale assenti giustificati: 1

Assiste il Segretario Comunale, dott. VANINI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONINI LORENZO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2026-2028 - ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 97 della Costituzione che testualmente prevede che *"Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico"*;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Dato atto che il comma 4 del predetto art. 193 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che la mancata adozione da parte dell'ente dei precitati provvedimenti di riequilibrio è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di previsione finanziario.

Evidenziato inoltre che l'articolo 201 della Legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 prevede che *"La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle."*

richiamato l'articolo 174 quinquies del TUEL il quale stabilisce che:

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità."

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”;

Visto inoltre l'art. 175 comma 8 del TUEL, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.”;*

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 45 dd. 17.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione definitivo 2026-2028, il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), il Piano degli indicatori e la Nota integrativa.

Richiamata la deliberazione giunta n. 180 dd. 29.12.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG 2026-2028 per la sola parte finanziaria;

Preso atto che gli equilibri sono stati mantenuti anche nelle successive deliberazioni di variazione di bilancio, compresi i provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva.

rilevato che con deliberazione n. 10 dd. 29.04.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha provveduto ad approvare il rendiconto dell'esercizio 2025 determinando in € 1.890.088,91.- l'ammontare del risultato di amministrazione al 31.12.2025, individuando contestualmente le quote accantonate, vincolate e destinate come di seguito dettagliate:

- Parte accantonata € 303.284,62.-;
- Parte vincolata € 30.831,35.-;
- Parte destinata agli investimenti € 156.050,08.-;
- Avanzo libero € 1.399.922,86.-.

Evidenziato che fra le quote accantonate è iscritto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato in € 57.697,99.- secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dall'esempio n. 5 allegato in appendice allo stesso.

dato inoltre atto che:

- La legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 dd. 30/12/2018) ha sancito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- tali norme erano riferite ai vincoli in materia di finanza pubblica che conseguentemente a tali abrogazioni sono venuti meno;
- sempre l'articolo 1, commi 820 e seguenti, della richiamata legge n. 145 del 2018, ha previsto che a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- tali Enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 così come modificato da ultimo con il DM 1/8/2019.

Ritenuto doveroso procedere al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dato atto che, con nota prot. n. 3960 del 23.06.2026, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi la verifica dell'esistenza di:

- minori entrate o maggiori spese rispetto a quelle attualmente stanziata a Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- problemi negli incassi dei residui attivi;
- debiti fuori bilancio;
- dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Tenuto conto dell'analisi effettuata da ciascun Responsabile di Servizio, rispetto alle proprie competenze nella gestione degli stanziamenti di previsione relativi agli esercizi 2026-2028, nell'ambito delle operazioni di assestamento di bilancio dell'Ente, e quindi delle relative proposte di variazione alle previsioni finanziarie in corso.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come da note acquisite agli atti comunali;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dell'analisi effettuata dai diversi Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come da Relazione, allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- nel bilancio in sede di assestamento;
- nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

dato atto del permanere dell'equilibrio della gestione dei residui e della competenza non emergendo situazioni di criticità che facciano pensare a mancate riscossioni che non possano essere coperte dal Fondo crediti di dubbia esigibilità come quantificato in sede di bilancio di previsione e accantonato nell'avanzo di amministrazione, si ritiene di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui;

Rilevata la situazione di equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione per euro 57.697,99.- risulta ad oggi congruo, mentre lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel Bilancio di previsione 2026-2028 risulta adeguato alla presente variazione di assestamento generale di bilancio con riferimento agli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028;

appurato inoltre che non emergono criticità in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni tali da generare situazioni di squilibrio a carico del Comune;

Vista la proposta di variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, nonché si adeguano gli stanziamenti di spesa alle sopravvenute esigenze dato atto che l'articolo

Preso atto delle necessità rappresentate al Responsabile del Servizio Finanziario, si è ritenuto opportuno procedere all'adozione di apposite variazioni del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, come dettagliatamente riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riguardanti in particolare:

- principali adeguamenti agli stanziamenti della parte corrente sono intervenuti per le seguenti ragioni:

- adeguamento degli stanziamenti destinati agli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici e dei relativi impianti, nonché all'acquisto di materiali e beni necessari per la manutenzione delle strade comunali e per le attività svolte dal cantiere comunale, al fine di far fronte alle esigenze manutentive che potrebbero insorgere fino al termine dell'esercizio;
 - incremento dello stanziamento relativo all'acquisto di gasolio da riscaldamento per il municipio e gli altri immobili comunali e di carburanti destinati ai veicoli e ai mezzi utilizzati dai servizi comunali, in relazione ai fabbisogni previsti per il periodo residuo dell'esercizio e alle eventuali ulteriori necessità che potrebbero manifestarsi fino alla fine dell'anno;
 - aumento delle risorse destinate alla partecipazione del personale dipendente a corsi, seminari e altre iniziative di formazione e aggiornamento professionale, al fine di garantire la copertura delle esigenze formative che potranno emergere nel corso della restante parte dell'esercizio;
 - incremento della disponibilità destinata agli oneri per l'utilizzo di beni di terzi, nonché per servizi di noleggio e locazione necessari al regolare svolgimento delle attività comunali, prevedendo in particolare lo stanziamento delle somme necessarie per un eventuale noleggio temporaneo di una spazzatrice; tale variazione si rende opportuna in quanto il mezzo attualmente in dotazione presenta una problematica tecnica che potrebbe richiedere un intervento di manutenzione straordinaria di rilevante entità e, nelle more della consegna del nuovo mezzo, si ritiene pertanto necessario garantire la continuità del servizio qualora la spazzatrice in uso dovesse subire un guasto definitivo;
 - adeguamento del fondo di riserva ordinario, al fine di assicurare la necessaria disponibilità per fronteggiare eventuali esigenze imprevedute o non differibili che possano manifestarsi nel corso dell'esercizio, anche in considerazione della contestuale verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - riduzione dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente con riferimento alla gestione di competenza, sulla base delle previsioni di entrata e della relativa valutazione del rischio di mancata riscossione in coerenza con gli adempimenti connessi alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - le variazioni della spesa corrente trovano copertura mediante l'adeguamento delle previsioni di entrata relative ai rimborsi, concorsi e recuperi di spese varie, nonché all'IVA a credito connessa alle attività commerciali dell'ente e al meccanismo dello split payment riferita prevalentemente all'intervento per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Molveno - finanziato con fondi PNRR M2C4-I4.2 – CUP E38B22001630005.
- principali adeguamenti agli stanziamenti della parte capitale sono intervenuti per le seguenti ragioni:
- rimpinguamento dello stanziamento previsto per gli interventi di arredo urbano e riqualificazione delle piazze, per far fronte alle possibili esigenze entro il termine dell'esercizio;
 - stanziamento delle risorse necessarie per la concessione di un contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Molveno, finalizzato all'acquisto di nuovo vestiario e di attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali e di protezione della comunità;

Visto l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Accertato che l'Ente può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è stata attestata la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2025 ed è assicurata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026-2028;

- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TUEL;
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL

Dato atto che, ai fini della presente variazione, non risulta applicato avanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quanto già disposto con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.04.2026 e come di seguito riportato:

Tipologia avanzo applicato	Importo applicato con le precedenti variazioni in euro	Importo applicato con la presente variazione in euro	Importo totale applicato in euro
Avanzo vincolato a finanziamento della parte corrente	1.923,75	0,00	1.923,75
Avanzo accantonato a finanziamento della parte corrente	25.000,00	0,00	25.000,00
Avanzo libero a finanziamento della parte corrente	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato a finanziamento della parte capitale	0,00	0,00	0,00
Avanzo accantonato a finanziamento della parte capitale	0,00	0,00	0,00
Avanzo destinato agli investimenti	156.050,08	0,00	156.050,08
Avanzo libero a finanziamento della parte capitale	1.398.089,92	0,00	1.398.089,92
Totale in euro	1.581.063,75	0,00	1.581.063,75

Riscontrato che i fondi disponibili dell'Avanzo di amministrazione 2025 sono stati utilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che risulta effettuata la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come prescritto dal punto 5.3.11 del principio contabile Allegato 4/2 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Preso atto della variazione di assestamento generale con riferimento al Bilancio di previsione 2026-2028 di cui all'Allegato A) del presente provvedimento, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi comunali, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

verificato che l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva risulta adeguato con la variazione di assestamento in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, entro i limiti di legge di cui l'articolo 166 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

verificato inoltre che l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa risulta adeguato con la variazione di assestamento rispetto ai limiti di legge di cui all'art. 166 comma 2-quarter del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, acquisito agli atti comunali, come previsto dall'art. 210, comma 1 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1 lettera b);

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

Evidenziato che con deliberazione giunta n. 47 dd. 27.03.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione del Comune di Molveno per il triennio 2026-2028;

Considerato inoltre che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

– la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;

– il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed il parere relativo alla regolarità contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 2 del 3 maggio 2018 e s.m..

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante l'urgenza di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse e al fine di garantire la piena operatività agli uffici e il regolare e tempestivo funzionamento dei servizi comunali.

visto l'art. 97 della Costituzione Italiana;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 e s.m.;

Visto il vigente Statuto del Comune di Molveno approvato con deliberazione consiliare n. 42 di data 30.12.2014;

Visto il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 24.01.2018 e in particolare l'articolo 28 avente ad oggetto il controllo sugli equilibri finanziari;

Visti i vigenti Decreti di nomina dei Responsabili dei vari Servizi comunali;

Con n° 14 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2026-2028 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;

- di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2025-2027 relativamente alla gestione di competenza, alla gestione dei residui ed alla gestione di cassa;
- di dare atto quindi che non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non risultano necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari rimanendo assicurato l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di modificare ed aggiornare il Documento Unico di Programmazione - DUP 2026-2028 come da Allegato B), parte integrante del presente provvedimento che acclude anche l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche;
- di approvare, considerate le motivazioni espresse in premessa e la valutazione degli atti allegati al presente provvedimento, la variazione di assestamento generale di bilancio 2026-2028, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva, il Fondo di riserva di cassa ed il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, così come risulta dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria della Documento Unico di Programmazione - DUP 2026-2028;
- di dare atto, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, integrata con le risultanze delle variazioni di assestamento generale al bilancio allegata al presente provvedimento, e della gestione dei residui del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 come evidenziato e dimostrato dalla relazione di cui all'Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti del Comune di Molveno come previsto dall'art. 210, comma 1 lettera b) della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1 lettera b);
- di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2026;
- di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche agli stanziamenti di cassa e al Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 e s.m. "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018), al fine di garantire la piena operatività e continuità dei servizi tramite le risorse assegnate, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano.
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) in opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

c) nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.*

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 20

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2026-2028 - ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM..**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. , si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole condizionato alla previa acquisizione agli atti comunali del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 25/06/2026

Il Responsabile di Settore

Giulia Dellaidotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Giulia Dellaidotti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

Il SINDACO
DONINI LORENZO

Il Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 06/07/2026 ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Lì 06/07/2026

Il Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO